



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAPACCHIONE, VACCARI, CASSON, CUOMO, MINEO, PARENTE, SAGGESE, SOLLO, SPILABOTTE e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La prima Commissione bicamerale parlamentare di inchiesta su tale materia, istituita nel corso della XIII legislatura con la legge 10 aprile 1997, n. 97, aveva il compito di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti, nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, e, più in generale, sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti.

I sopralluoghi svolti, in particolare nelle regioni meridionali, evidenziarono un'estesa illegalità, caratterizzata in alcuni ambiti territoriali da situazioni di vera e propria emergenza. Le audizioni svolte consentirono di acquisire, soprattutto dagli uffici giudiziari maggiormente impegnati nelle indagini sui traffici illegali delle cosiddette «ecomafie», ulteriori e preoccupanti riscontri circa la penetrazione della criminalità organizzata nelle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia.

Nelle legislature successive alla XIII, il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, l'istituzione di analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La gravità dei fenomeni di smaltimento illegale dei rifiuti e il ruolo significativo svolto in questo campo dalla criminalità organizzata, infatti, non potevano non essere

oggetto di particolare attenzione e analisi da parte del Parlamento.

Nel corso della XIV legislatura, la legge 31 ottobre 2001, n. 399, ha istituito una Commissione sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, la quale ha tra l'altro acquisito, soprattutto dagli uffici giudiziari maggiormente impegnati nelle indagini sui traffici illegali riconducibili al crimine organizzato, ulteriori riscontri circa la penetrazione delle associazioni illecite nelle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

La legge 20 ottobre 2006, n. 271, ha poi istituito un'analogha Commissione per la durata della XV legislatura, la cui attività ispettiva - sintetizzata nella Relazione conclusiva approvata nella seduta del 27 febbraio 2008 - ha potuto evidenziare alcuni aspetti di assoluto rilievo del ciclo dello smaltimento dei rifiuti. Si è in particolare sottolineato come esista un'ampia categoria di attività illecite che, pur riferibili ad associazioni criminali, non sono riconducibili a sodalizi di tipo mafioso, ma ad imprese che, al fine di ridurre i costi connessi al regolare smaltimento, intraprendono attività di intermediazione nel ciclo dei rifiuti, tali da eludere le procedure previste dalla legge per garantirne lo smaltimento in maniera non pregiudizievole per la salute dei cittadini e l'incolumità pubblica. Parallelamente, le audizioni effettuate dalla Commissione hanno consentito di rilevare come si stesse verificando un progressivo ampliamento del raggio di interesse e penetrazione di Cosa Nostra nel settore dei rifiuti, anche attraverso il sostegno fornito da imprenditori e soggetti non propriamente affiliati alle co-

sche, indagati spesso per concorso esterno in associazione mafiosa.

Nel corso della XVI legislatura, la legge 6 febbraio 2009, n. 6, ha istituito un'analoga Commissione che ha svolto inchieste - delle quali sono riportate le conclusioni nella Relazione conclusiva approvata dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio 2013 - sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati, sulla gestione dei rifiuti radioattivi, sul fenomeno delle «navi a perdere», sul sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato «Sistri», sul decesso del capitano di fregata Natale De Grazia.

La relazione dà, poi, conto dei risultati degli approfondimenti svolti sul traffico transfrontaliero di rifiuti (avvenuti attraverso decine di audizioni, acquisizioni documentali, sopralluoghi effettuati nel corso di missioni in Italia e all'estero), tema per il quale non è stato possibile, in ragione dello scio-

glimento anticipato delle Camere, redigere un'apposita relazione.

La Commissione, poi, ha svolto inchieste territoriali sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nelle regioni Lazio, Sicilia, Lombardia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, approvando le relative relazioni.

Considerata l'importante attività svolta dal Parlamento nelle precedenti legislature in questa materia, l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si rende ancora necessaria al fine di continuare a procedere ad una ricognizione organica del funzionamento del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, garantendo un monitoraggio costante su questo settore, per contrastare più efficacemente i fenomeni di infiltrazione delle associazioni criminali nel ciclo dei rifiuti e far luce su tutte le aree di illegalità ancora presenti, purtroppo, sul nostro territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) svolgere indagini atte a fare luce sull'uso del territorio, sul fenomeno dell'abusivismo edilizio, in particolare verificando l'attuazione e la congruità delle disposizioni normative in materia;

c) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse alla gestione degli impianti di depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altri Stati;

e) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione

approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ra-

gioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni succes-

sivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

